

LA «SEMPLIFICAZIONE» NAZIONALE
del D.lgs n. 222/2016 :
le novità in EDILIZIA

CONVEGNO di STUDIO

LECCE 12 MAGGIO 2017

Relatore : prof. Saverio Linguanti

studiolinguanti@sav.bs.it BRESCIA

&



SAV Consulenza & Marketing S.r.l BRESCIA

LA SCIA SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

il Consiglio di Stato nella sentenza n. 15 del 29 luglio 2011, ha affermato che la principale caratteristica dell'istituto risiede , nella *sostituzione dei tradizionali modelli provvedimentali autorizzatori con un nuovo schema ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private consentite dalla legge in presenza dei presupposti fattuali e giuridici normativamente stabiliti* .

LA SCIA SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

L'attività dichiarata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell'amministrazione, surrogato dall'assunzione di auto-responsabilità del privato, insito nella segnalazione .

QUINDI NESSUN VALORE LEGITTIMANTE E' ATTRIBUITO ALLA RICEVUTA RILASCIATA DAL SUAP ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE !!

La Tabella A del D.lgs n° 222.2016

Il dlgs n.222.2016 è stato approvato in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del d.lgs n.222/2016, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

La Tabella A del D.lgs n° 222.2016

In base alla tabella A per le attività economiche ricomprese in tabella, vengono indicati i regimi amministrativi da applicare a ciascuna di esse. Per ciò che concerne gli interventi edilizi, anche in questo caso il legislatore nazionale ha indicato per ciascuno di essi il regime corrispondente.

La Tabella A del D.lgs n° 222.2016

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5 del dlgs n.222/2016 eventuali regimi semplificativi migliorativi, anche esistenti o da approvare in base a leggi regionali in materia edilizia/urbanistica, devono essere considerati prevalenti rispetto agli interventi indicati in tabella, in quanto gli stessi sono da ritenersi interventi minimi da garantire .

I VARI ISTITUTI GIURIDICI dopo il D.lgs n° 222/2016

REGIME AMMINISTRATIVO	CARATTERISTICHE
<p>SCIA <i>Art. 19 L. 241.90</i></p>	<p>1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato ,... è sostituito da una segnalazione dell'interessato</p>
<p>SCIA UNICA <i>Art. 19 Bis L. 241.90</i></p>	<p>2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello Unico....</p>
<p>SCIA CONDIZ. <i>Art. 19 bis co. 3 L. 241.90</i></p>	<p>3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza</p>
<p>COMUNICAZIONE <i>Art. 2 co.2 D.Lgs n. 222.2016</i></p>	<p>2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.</p>

I VARI ISTITUTI GIURIDICI dopo il D.lgs n° 222/2016

REGIME AMMINISTRATIVO	CARATTERISTICHE
<p>COMUNICAZIONE UNICA <i>Art. 2 co.2</i> <i>D.Lgs n. 222.2016</i></p>	<p>Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.</p> <p>Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.</p>
<p>AUTORIZZAZIONE <i>Leggi speciali di settore</i></p>	<p>SI VEDA LEGGI DI SETTORE</p>

LA SCIA CONDIZIONATA si riferisce ad attività non pienamente liberalizzate, in quanto il presupposto per la presentazione della SCIA è un atto di autorizzazione o una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione.

Pertanto, in tali casi un procedimento autorizzatorio si innesta sulla SCIA come fase prodromica. NON si è, pertanto, di fronte ad una vera e propria SCIA, bensì ad un meccanismo procedimentale completamente diverso, per il quale è comunque prevista una concentrazione di regimi.

LA SCIA CONDIZIONATA

Art. 19 bis co. 3 L. 241.90 Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

DPR n. 380.2001 - Art. 23-bis Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori .

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241* prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di **tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio**, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

DPR n. 380.2001 - Art. 23-bis Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori .

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6-bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

DPR n. 380.2001- Art. 20 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

co 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell' articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. **La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica.**

DPR n. 380.2001- Art. 20 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

in base al comma 1 dell'art. 20 DEVE CONSIDERARSI ABOLITO QUALUNQUE FORMA DI PARERE PREVENTIVO ISTRUTTORIO IN MATERIA IGIENICO SANITARIA RILASCIATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ai fini del rilascio del permesso di costruire .

DPR n. 380.2001 - Art. 20 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

comma 3. **Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento,**

comma 6. **Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta** di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimentoè, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento .

DPR n. 380.2001 - Art. 20 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

QUALORA IL PERMESSO DI COSTRUIRE COINCIDA CON IL PROVVEDIMENTO UNICO FINALE DEL SUAP , IL PERMESSO DI COSTRUIRE DEVE COMUNQUE ESSERE ADOTTATO DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COME ATTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART. 20 DPR 380.2001 .

DPR n. 380.2001 - Art. 20 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

IL RUOLO DEL SUAP NON E' INFATTI QUELLO DI UFFICIO COMPETENTE SU TUTTE LE MATERIE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO MA SOLO QUELLO DI UFFICIO DI INTERLOCUZIONE E FILTRO CON L'UTENTE ED EVENTUALMENTE DI ADOZIONE DI UN ATTO FINALE , QUALORA PRESENTI PIU'DI ENDO PROCEDIMENTI . IN QUESTO CASO LA NATURA GIURIDICA DELL'ATTO FINALE E' PERO' «RICOGNITIVA» DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELLE SINGOLE MATERIE DAI SINGOLI ENTI COMPETENTI PER MATERIA.

DP n. 380.2001 - Art. 20 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

I REQUISITI IGIENICO SANITARI PRESTAZIONALI SARANNO COMUNQUE OGGETTO DI ASSEVERAZIONE DA PARTE DLE TECNICO.